

Sentenza n. 566/2021 pubbl. il 13/08/2021

RG n. 2612/2019

Repert. n. 1029/2021 del 13/08/2021

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Mastrovito Francesco Paolo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Novara, via Cerutti, 17 giusta delega in atti;

**ATTORE**

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata [REDACTED] delega in atti;

**CONVENUTA**

*Avente ad oggetto: restituzione somma.*

**Conclusioni di parte attrice:** Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dato e preso atto di quanto appena esposto, dichiarare [REDACTED] debita nei confronti del Sig. [REDACTED] dell'importo complessivo di € 6.990,00, ovvero di altra somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi dal giorno della riparazione alla notifica del presente atto e interessi dalla notifica al saldo effettivo e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di quanto dovuto.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

**Conclusioni di parte convenuta:** Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previa le declaratorie tutte del caso, nel merito ed in principalita', respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la convenuta nulla deve all'attore. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Salvioni, anticipatario.

#### Fatto e motivi della decisione

██████████ ha evocato in giudizio avanti l'intestato Tribunale, ██████████ per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 6.990,00.

A sostegno della domanda l'attore evidenziava di aver elargito nel corso degli anni, e precisamente dal mese di aprile del 2012 e sino alla metà del mese di maggio del 2015, in ragione delle precarie condizioni economiche in cui versava ██████████, amica di famiglia, che si era separata dal marito nel 2012, su richiesta espressa della stessa, diverse somme di denaro a titolo di prestito, alcune in contanti, altre a mezzo assegni bancari, ricevendo sempre la rassicurazione che non appena la sua situazione economica fosse migliorata, avrebbe provveduto alla restituzione.

In particolare, nel corso dei suddetti anni, il ██████████ consegnava al ██████████ n. 2 assegni bancari rispettivamente il primo, datato 15/02/2012, dell'importo di € 600,00, ed il secondo, datato 31/05/2012, dell'importo di € 1.000,00, regolarmente incassati, oltre a somme di denaro contanti consegnate *brevi manu*, sulla fiducia, il tutto per € 5.390,00.

Nonostante i ripetuti solleciti di restituzione per il tramite di messaggi telefonici cui seguivano, da parte della convenuta, risposte affermative e di riconoscimento del debito quest'ultima non dava alcun seguito e, pertanto, si vedeva costretto a radicare il presente giudizio.

Si costituiva ██████████ ██████████ contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda. La stessa evidenziava che le parti erano coscienti di lungo corso e che tale rapporto

dapprima amicale , nel corso del tempo, si era trasformato in un legame intimo , in particolare a seguito della separazione della convenuta medesima.

La relazione sentimentale nonché il periodo di ristrettezza economica in cui versava l'odierna convenuta, proprio in conseguenza della sofferta separazione, inducevano [REDACTED] ad elargire somme di denaro sotto forma di regalie, consegnando alla convenuta n. 2 assegni bancari rispettivamente in data 15/02/2012 e 31/05/2012 per l'importo complessivo di Euro 1.600,00.

La ragione di tale dazione di danaro ,sotto forma di liberalità, veniva offerta dall'attore all'odierna esponente, quale aiuto contingente per sostenere spese aventi natura strettamente personali. Mai in nessuna occasione per tutta la durata della relazione amorosa, l'odierno attore aveva richiesto la restituzione delle somme versate in favore [REDACTED] che in buona fede, stante il rapporto, aveva ritenuto legittimamente fossero una donazione. Solo dopo oltre sei anni dall'emissione dei richiamati assegni, e una volta conclusasi la relazione extraconiugale, e, su precisa insistenza della moglie [REDACTED] venuta a conoscenza della tresca del marito, ne veniva preteso il rimborso di quanto consegnato a titolo di aiuto/regalia.

La convenuta , infine, sottolineava di nulla sapere in ordine alla ulteriore somma di euro 5.390,00 richiesta in restituzione dall'attore contestandone integralmente l'avanzata pretesa.

Così ripercorsi i termini della questione, deve rilevarsi che non risulta contestata , oltre che documentalmente provata, la dazione di una somma di danaro limitatamente all'importo di 1.600,00. Risulta invece controverso il titolo posto a base della dazione di tale somma di danaro. Infatti se, da un lato, l'attore sostiene di aver consegnato tale somma a titolo di mutuo, dall'altro, la convenuta afferma che tale danaro costituiva una "regalia".

Sul punto, occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte Suprema , l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi

l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorché *l'accipiens* - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova ( Cass. Civ. Sez. III sent del 18/06/2009 n. 20740). Sez. 2 - , Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 180 del 08.01.2018).

Quindi, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione da parte del mutuatario circa la causale del versamento non si tramuta in eccezione in senso sostanziale si da invertire l'onere della prova giacché la negazione dell'esistenza del contratto si traduce in una contestazione del titolo posto alla base della domanda - nel caso di specie la convenuta riconosce di aver ricevuto una somma di denaro ma ne indica la ragione in una donazione -con la conseguenza che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, onere probatorio che all'esito del giudizio pare essere stato assolto.

Infatti risultano versate in atti i messaggi whatsapp inviati dalla convenuta , la cui provenienza non risulta essere contestata, dal tenore confessorio, dai quali si evince la ragione dell'avvenuta consegna di tale somma ( in tema di valore probatorio degli screenshot deve evidenziarsi che la copia cartacea di un documento informatico costituisce riproduzione meccanica con valore probatorio ai sensi dell'art. 2712 c.c.).

Nei messaggi richiamati, la convenuta dà atto della sussistenza di un debito; più precisamente in risposta ai solleciti inviati dall'attore (cfr. messaggi [REDACTED] del 19 e del 20/09/2018) in cui si invitava la convenuta alla restituzione della somma, quest'ultima , in data 21/09/2018, rispondeva: "so che ti devo i soldi...". A seguito di ulteriori solleciti, nel mese di gennaio del 2019, [REDACTED] confermava nuovamente la

Sentenza n. 566/2021 pubbl. il 13/08/2021  
RG n. 2612/2019  
P.Q.M. Repert. n. 1029/2021 del 13/08/2021

Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e per l'effetto dichiara tenuta e conseguentemente condanna [REDACTED] al pagamento della somma di euro 1.600,00 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 405,00 per fase studio, euro 405,00 per fase introduttiva, euro 810,00 per fase decisoria, euro 237,00 per anticipazioni oltre rimb, forfet. Cpa e Iva come per legge, se dovuta.

Così deciso in Novara, 12 agosto 2021

Il Giudice Onorario  
(dr.ssa Monica Bellini)

sussistenza del debito, ribadendo "...devo darti i soldi...", "...io so che ti devo dare i soldi e te li do tranquillo non dimentico io..." (cfr. messaggi del 3 e 4 gennaio 2019).

Pertanto tali elementi ( dato documentale – screenshot e copia assegni - unitamente alla mancata contestazione in ordine alla dazione della somma portata da due assegni in atti), in ragione di ulteriori incontestate e/o comprovate ragioni di credito, portano a ritenere che possano considerarsi integrati, ex art. 2729 c.c., gli elementi costitutivi della pretesa: l'avvenuta consegna del denaro tramite consegna di due assegni, di cui il primo, datato 15/02/2012, dell'importo di € 600,00, ed il secondo, datato 31/05/2012, dell'importo di € 1.000,00 (cfr. docc. n. 1 e 2) e che questa era stata effettuata per un titolo che ne importava la restituzione.

Quindi, all'esito del giudizio, il paventato rapporto di *affectio* sfociato poi in una vera e propria relazione sentimentale, invocata a sostegno dell'assunta donazione o regalia / *animus adiuvandi*, risulta sfornita di retroterra probatorio.

Parimenti la prospettata "regalia" risulta non solo destituita di fondamento ma smentita dal contenuto dei messaggi in precedenza richiamati che evidenziano chiaramente la consapevolezza della convenuta che la dazione delle somme portate dagli assegni in precedenza richiamati era stata effettuata per un titolo che ne comportava la restituzione. La convenuta andrà, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 1.600,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.

Non potrà invece riconoscersi l'ulteriore somme richiesta in assenza di prova sul punto. Infatti, a fronte della ferma contestazione della convenuta, l'attore non ha provato l'avvenuta consegna della somma richiesta in restituzione. Ne sul punto potranno soccorrere le prove documentali in precedenza richiamate atteso che, in assenza di riscontro documentale in ordine all'avvenuta dazione della somma, il "riconoscimento" effettuato è intervenuto in un momento precedente ( settembre 2018- gennaio 2019) rispetto all'indicazione della somma totale richiesta (maggio 2019).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, tenuto conto dell'attività svolta , sulla base del D.M. 55/2014, come in dispositivo (omessa l'attività istruttoria).